



"A"

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. ~~835~~ del ~~27 DIC~~ 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Stefania Valeri)

BADIA LUCIANO

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
23 NOV 2017
Protocollo N° 0299000/17



PROVINCIA
DELL'AQUILA

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 50: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)" Inserimento art.4 bis - ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI "CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI" E DI "CONTROLLI DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA" ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.75".

Tra

- La Regione Abruzzo, rappresentata dal Vicepresidente Giovanni Lolli, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Regione medesima ;
- La Provincia dell'Aquila, rappresentata dal Presidente Avv. Angelo Caruso, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Provincia medesima;

Premesso che:

1. A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56/2014, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione e ai Comuni;
2. In particolare, all'art. 3 della citata legge regionale, rubricato "Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione", sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;



3. Il successivo art 8, dispone che *"1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale. 3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti, negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo", 4 "Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta Regionale al Ministero dell'Interno ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014"*;
4. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1054, del 19 dicembre 2015, la Regione Abruzzo ha approvato le Linee Guida di cui all'art. 7 della L.R. 32/2015;
5. Con deliberazione della Giunta Regionale n.144 del 4 marzo 2016 (Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016) sono stati recepiti gli Accordi bilaterali Regione-Province stipulati in data 18 febbraio 2016, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province;
6. Con la legge regionale del 30 agosto 2017 , n.50 recante : *"Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)"*, sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla legge regionale 32/2015 :
 - A. la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3) è stata sostituita con la seguente disposizione: *"p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis" (art.1 della L.R.50/2017);*
 - B. la precedente lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 32/2015 è stata abrogata (art.2 della L.R.50/2017);
 - C. è stato inserito (art.3 della L.R.50/2017) l'articolo 4 bis alla L.R.32/2015 che testualmente recita: *"In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare*



della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) funzione di controllo degli impianti termici;
- b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

Tutto ciò premesso

Le parti ritengono, per quanto sopra esposto, di voler procedere all'adeguamento e alla modifica degli accordi già stipulati, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione della Giunta Regionale n° 144 in data 4 marzo 2016 e, pertanto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - FUNZIONI DA TRASFERIRE ALLE PROVINCE

Ferma restando la potestà regolamentare della Regione, sono trasferite alle Province abruzzesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le seguenti funzioni di cui all'art. "4 bis" della Legge Regionale 32/2015 come modificata ed integrata dalla L.R. 50/2017 :

- a) funzione di controllo degli impianti termici;
- b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

Art. 2 - FUNZIONE IN CAPO ALLA REGIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della L.R. 30/08/2017 n. 50 la Regione esercita le funzioni in materia di "Energia", fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis della L.R. 32/2015 e s.m.i., come riportate nell'articolo precedente.



Art.3 -DISCIPLINA DELLE RISORSE UMANE

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 3 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Art. 4 - DISCIPLINA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il presente Accordo bilaterale non prevede trasferimenti di risorse finanziarie presenti o futuri e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art.5 - DISCIPLINA DELLE RISORSE STRUMENTALI (DOTAZIONI TECNICHE E MOBILI).

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 5 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Art.6 - DISCIPLINA DELLE RISORSE STRUMENTALI (BENI IMMOBILI)

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 6 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Qualora i beni immobili o parte di essi, sedi delle strutture ove sono svolte le funzioni oggetto del presente Accordo, sono detenuti a titolo diverso dalla proprietà, la stipula o il rinnovo dei relativi contratti sono a carico delle Province.

Altresi sono a carico delle Province i rinnovi fiscali dei contratti di locazione nonché le vulture degli stessi presso il competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze.

Art.7 - DISCIPLINA DELLE RISORSE ORGANIZZATIVE

Le Province detengono gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite oggetto del presente Accordo ai sensi dell'art.9 L.R. 32/2015.



Con apposito protocollo tecnico d'intesa, predisposto a cura del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e Sina della Regione Abruzzo, sono disciplinate le modalità di utilizzo da parte delle Province del Catasto informatico per la certificazione energetica, la cui titolarità e unitarietà resta in capo alla Regione Abruzzo.

Art.8 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa rinvio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto,

Per la Regione Abruzzo _____
 IL PRESIDENTE
 (Avv. Angelo Caruso)

Per la Provincia dell'Aquila _____

GIUNTA REGIONALE

Per copia conforme all'originale
 Composto di n. 3 fogli e n. 5 fasciate
PESCARA il 19 DIC. 2017

Dot. Giuseppe Di Fabrizio



ALLEGATO "B"

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. **835** del **27 DIC. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Stefania Valeri)
BADIO LUCAVO

Protocollo N° 0299012/17

REGIONE
ABRUZZO



PROVINCIA
DI CHIETI


LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 50 : "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)" Inserimento art.4 bis - ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI "CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI" E DI "CONTROLLI DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA" ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.75".

Tra

- La Regione Abruzzo, rappresentata dal Vicepresidente Giovanni Lolli, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Regione medesima ;
- La Provincia di Chieti, rappresentata dal Presidente Dott. Mario Pupillo, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Provincia medesima;

Premesso che:

1. A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56/2014, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione e ai Comuni;
2. In particolare, all'art. 3 della citata legge regionale, rubricato "Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione", sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;



3. Il successivo art 8, dispone che *"1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale. 3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti, negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo", 4 "Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta Regionale al Ministero dell'Interno ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014";*
4. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1054, del 19 dicembre 2015, la Regione Abruzzo ha approvato le Linee Guida di cui all'art. 7 della L.R. 32/2015;
5. Con deliberazione della Giunta Regionale n.144 del 4 marzo 2016 (Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016) sono stati recepiti gli Accordi bilaterali Regione-Province stipulati in data 18 febbraio 2016, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province;
6. Con la legge regionale del 30 agosto 2017 , n.50 recante : *"Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)", sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla legge regionale 32/2015 :*
 - A. la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3) è stata sostituita con la seguente disposizione: *"p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis" (art.1 della L.R.50/2017);*
 - B. la precedente lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 32/2015 è stata abrogata *(art.2 della L.R.50/2017);*
 - C. è stato inserito *(art.3 della L.R.50/2017) l'articolo 4 bis* alla L.R.32/2015 che testualmente recita: *"In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare*



della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) *funzione di controllo degli impianti termici;*
- b) *funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."*

Tutto ciò premesso

Le parti ritengono, per quanto sopra esposto, di voler procedere all'adeguamento e alla modifica degli accordi già stipulati, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione della Giunta Regionale n° 144 in data 4 marzo 2016 e, pertanto, convengono e stipulano quanto segue:


Art. 1 - FUNZIONI DA TRASFERIRE ALLE PROVINCE

Ferma restando la potestà regolamentare della Regione, sono trasferite alle Province abruzzesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le seguenti funzioni di cui all'art. "4 bis" della Legge Regionale 32/2015 come modificata ed integrata dalla L.R. 50/2017 :

- a) *funzione di controllo degli impianti termici;*
- b) *funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."*

Art. 2 - FUNZIONE IN CAPO ALLA REGIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della L.R. 30/08/2017 n. 50 la Regione esercita le funzioni in materia di "Energia", fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis della L.R. 32/2015 e s.m.i., come riportate nell'articolo precedente.



Art.3 -DISCIPLINA DELLE RISORSE UMANE

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 3 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Art. 4 - DISCIPLINA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il presente Accordo bilaterale non prevede trasferimenti di risorse finanziarie presenti o futuri e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art.5 - DISCIPLINA DELLE RISORSE STRUMENTALI

(DOTAZIONI TECNICHE E MOBILI).

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 5 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Art.6 - DISCIPLINA DELLE RISORSE STRUMENTALI

(BENI IMMOBILI)

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 6 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Qualora i beni immobili o parte di essi, sedi delle strutture ove sono svolte le funzioni oggetto del presente Accordo, sono detenuti a titolo diverso dalla proprietà, la stipula o il rinnovo dei relativi contratti sono a carico delle Province.

Altresì sono a carico delle Province i rinnovi fiscali dei contratti di locazione nonché le vulture degli stessi presso il competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze.

Art.7 - DISCIPLINA DELLE RISORSE ORGANIZZATIVE

Le Province detengono gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite oggetto del presente Accordo ai sensi dell'art.9 L.R. 32/2015.



Con apposito protocollo tecnico d'intesa, predisposto a cura del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e Sina della Regione Abruzzo, sono disciplinate le modalità di utilizzo da parte delle Province del Catasto informatico per la certificazione energetica, la cui titolarità e unitarietà resta in capo alla Regione Abruzzo.

Art.8 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa rinvio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto,

Per la Regione Abruzzo

Per la Provincia di Chieti

GIUNTA REGIONALE

Per copia conforme all'originale
Composto di n. 3 fogli e n. 5 fasciate
PESCARA, li

19 DIC. 2017

Don. Giuseppe Di Fabrizio



ALLEGATO "C"

ALLEGATO come parte Integrante alla deliberazione
n. **835** del **27 DIC. 2017**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Stefania Valeri)
BARA MUCIANO

REGIONE
ABRUZZO



PROVINCIA
DI PESCARA

Pescara
27/11/17

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO DIPARTIMENTO REGIONALE PRESIDENZA E R. A. D. L. EUROPA Servizi Regionali, Servizi agli Enti Locali, Servizi Regionali alla Pubblica Amministrazione
27 NOV 2017
N. RA/ 0301452/17

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 50 : "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)" Inserimento art.4 bis - ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI "CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI" E DI "CONTROLLI DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA" ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.75".

Tra


- La Regione Abruzzo, rappresentata dal Vicepresidente Giovanni Lolli, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Regione medesima ;
- La Provincia di Pescara , rappresentata dal Presidente Dott. Antonio Di Marco, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Provincia medesima;

Premesso che:

1. A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56/2014, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione e ai Comuni;
2. In particolare, all'art. 3 della citata legge regionale, rubricato "Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione", sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;



3. Il successivo art 8, dispone che *"1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale. 3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti, negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo", 4 "Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta Regionale al Ministero dell'Interno ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014"*;
4. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1054, del 19 dicembre 2015, la Regione Abruzzo ha approvato le Linee Guida di cui all'art. 7 della L.R. 32/2015;
5. Con deliberazione della Giunta Regionale n.144 del 4 marzo 2016 (Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016) sono stati recepiti gli Accordi bilaterali Regione-Province stipulati in data 18 febbraio 2016, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province;
6. Con la legge regionale del 30 agosto 2017 , n.50 recante : *"Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)"*, sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla legge regionale 32/2015 :
 - A. la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3) è stata sostituita con la seguente disposizione: *"p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis" (art.1 della L.R.50/2017);*
 - B. la precedente lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 32/2015 è stata abrogata *(art.2 della L.R.50/2017);*
 - C. è stato inserito *(art.3 della L.R.50/2017)* l'articolo 4 bis alla L.R.32/2015 che testualmente recita: *"In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare*



della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) funzione di controllo degli impianti termici;
- b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

Tutto ciò premesso

Le parti ritengono, per quanto sopra esposto, di voler procedere all'adeguamento e alla modifica degli accordi già stipulati, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione della Giunta Regionale n° 144 in data 4 marzo 2016 e, pertanto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 -FUNZIONI DA TRASFERIRE ALLE PROVINCE

Ferma restando la potestà regolamentare della Regione, sono trasferite alle Province abruzzesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le seguenti funzioni di cui all'art. "4 bis" della Legge Regionale 32/2015 come modificata ed integrata dalla L.R. 50/2017 :

- a) funzione di controllo degli impianti termici;
- b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

Art. 2 - FUNZIONE IN CAPO ALLA REGIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della L.R. 30/08/2017 n. 50 la Regione esercita le funzioni in materia di "Energia", fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis della L.R. 32/2015 e s.m.i., come riportate nell'articolo precedente.



Art.3 -DISCIPLINA DELLE RISORSE UMANE

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 3 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Art. 4 - DISCIPLINA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il presente Accordo bilaterale non prevede trasferimenti di risorse finanziarie presenti o futuri e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art.5 - DISCIPLINA DELLE RISORSE STRUMENTALI (DOTAZIONI TECNICHE E MOBILI).

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 5 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Art.6 - DISCIPLINA DELLE RISORSE STRUMENTALI (BENI IMMOBILI)

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 6 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Qualora i beni immobili o parte di essi, sedi delle strutture ove sono svolte le funzioni oggetto del presente Accordo, sono detenuti a titolo diverso dalla proprietà, la stipula o il rinnovo dei relativi contratti sono a carico delle Province.

Altresì sono a carico delle Province i rinnovi fiscali dei contratti di locazione nonché le volture degli stessi presso il competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze.

Art.7 - DISCIPLINA DELLE RISORSE ORGANIZZATIVE

Le Province detengono gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite oggetto del presente Accordo ai sensi dell'art.9 L.R. 32/2015.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. **835** del **27 DIC. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Stefania Valeri)
BADAUCIANOREGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA Servizio Affari Regionali, Affari Locali, Governi Locali e Amministrazione Territoriale
12 DIC 2017
N. RAJ 0315312/17

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 50 : "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)" Inserimento art.4 bis - ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI "CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI" E DI "CONTROLLI DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA" ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.75".

Tra

- La Regione Abruzzo, rappresentata dal Vicepresidente Giovanni Lolli, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Regione medesima ;
- La Provincia di Teramo rappresentata dal Consigliere Dott. Mario Nugnes su delega del Presidente *pro tempore* Dott. Domenico Di Sabatino, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Provincia medesima;

Premesso che:

1. A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56/2014, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione e ai Comuni;
2. In particolare, all'art. 3 della citata legge regionale, rubricato "Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione", sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;



3. Il successivo art 8, dispone che *"1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale. 3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti, negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo", 4 "Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta Regionale al Ministero dell'Interno ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014";*
4. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1054, del 19 dicembre 2015, la Regione Abruzzo ha approvato le Linee Guida di cui all'art. 7 della L.R. 32/2015;
5. Con deliberazione della Giunta Regionale n.144 del 4 marzo 2016 (Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016) sono stati recepiti gli Accordi bilaterali Regione-Province stipulati in data 18 febbraio 2016, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province;
6. Con la legge regionale del 30 agosto 2017, n.50 recante: *"Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)"*, sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla legge regionale 32/2015 :
 - A. la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3) è stata sostituita con la seguente disposizione: *"p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis" (art.1 della L.R.50/2017);*
 - B. la precedente lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 32/2015 è stata abrogata *(art.2 della L.R.50/2017);*
 - C. è stato inserito *(art.3 della L.R.50/2017)* l'articolo 4 bis alla L.R.32/2015 che testualmente recita: *"In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare*



Art.3 -DISCIPLINA DELLE RISORSE UMANE

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 3 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Art. 4 - DISCIPLINA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il presente Accordo bilaterale non prevede trasferimenti di risorse finanziarie presenti o futuri e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art.5 - DISCIPLINA DELLE RISORSE STRUMENTALI (DOTAZIONI TECNICHE E MOBILI).

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 5 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Art.6 - DISCIPLINA DELLE RISORSE STRUMENTALI (BENI IMMOBILI)

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 6 degli Accordi bilaterali stipulati in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 in data in data 4 marzo 2016 (*Burat n.49 (SPE) del 30/03/2016*).

Qualora i beni immobili o parte di essi, sedi delle strutture ove sono svolte le funzioni oggetto del presente Accordo, sono detenuti a titolo diverso dalla proprietà, la stipula o il rinnovo dei relativi contratti sono a carico delle Province.

Altresì sono a carico delle Province i rinnovi fiscali dei contratti di locazione nonché le vulture degli stessi presso il competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze.

Art.7 - DISCIPLINA DELLE RISORSE ORGANIZZATIVE

Le Province detengono gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite oggetto del presente Accordo ai sensi dell'art.9 L.R. 32/2015.



della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) funzione di controllo degli impianti termici;*
- b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."*

Tutto ciò premesso

Le parti ritengono, per quanto sopra esposto, di voler procedere all'adeguamento e alla modifica degli accordi già stipulati, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, in data 18 febbraio 2016 e recepiti con Deliberazione della Giunta Regionale n° 144 in data 4 marzo 2016 e, pertanto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - FUNZIONI DA TRASFERIRE ALLE PROVINCE

Ferma restando la potestà regolamentare della Regione, sono trasferite alle Province abruzzesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le seguenti funzioni di cui all'art. "4 bis" della Legge Regionale 32/2015 come modificata ed integrata dalla L.R. 50/2017 :

- a) funzione di controllo degli impianti termici;*
- b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."*

Art. 2 - FUNZIONE IN CAPO ALLA REGIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della L.R. 30/08/2017 n. 50 la Regione esercita le funzioni in materia di "Energia", fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis della L.R. 32/2015 e s.m.i., come riportate nell'articolo precedente.




Con apposito protocollo tecnico d'intesa, predisposto a cura del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e Sina della Regione Abruzzo, sono disciplinate le modalità di utilizzo da parte delle Province del Catasto informatico per la certificazione energetica, la cui titolarità e unitarietà resta in capo alla Regione Abruzzo.

Art.8 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa rinvio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto,

Per la Regione Abruzzo  _____

Per la Provincia di Teramo  _____

GIUNTA REGIONALE

Per copia conforme all'originale

Composto di n. 3 fogli e n. 5 fasciate

PESCARA

19 MAR 2017

Dott. Giuseppe Di Fabrizio





ALLEGATO

4E4

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. **835** del **27 DIC. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Stefania Valori)

BADIA LUZIANO



Regione Abruzzo

OSSERVATORIO REGIONALE PER LA RIFORMA DELLE PROVINCE

Il giorno **25 Ottobre 2017** alle ore **10.00** si è riunito, presso la Sala gialla della sede della Giunta regionale, Via Giovanni Bovio, Pescara, l'Osservatorio regionale per la Riforma delle Province, convocato con nota prot. RA/269207 del 20.10.2017 su disposizione dal Vicepresidente della GR, Giovanni Lolli, per discutere del seguente ordine del giorno:

- Sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale concernente il trasferimento alle Province, ai sensi della Legge Regionale 30.08.2017 n.50, dell'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
 - a) funzione di controllo degli impianti termici;
 - b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta come sopra convocata:

- P. Il Presidente della Giunta Regionale, su delega, il Dott. Fabrizio Bernardini;
- Il Presidente della Provincia dell'Aquila Avv. Angelo Caruso ;
- P. il Presidente della Provincia di Chieti, su delega (prot.17351 del 24/10/2017), la Consigliera provinciale, Dott.ssa Chiara Zappalorto;
- Il Presidente della Provincia di Pescara Dott. Antonio Di Marco ;
- P. il Presidente della Provincia di Teramo, su delega, il Consigliere Provinciale Dott. Mario Nugnes (prot. 0137020/2017 del 24/10/2017);

Partecipano inoltre alla seduta gli intervenuti come da foglio presenza allegato al presente verbale. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante della seduta la Dott.ssa Antonella Valente.

Aprire la riunione il Direttore Dott. Bernardini il quale fa presente che il Vicepresidente Lolli, impossibilitato a partecipare alla riunione dell'Osservatorio, ha dato ampia delega affinché si proceda con la conclusione dell'Accordo al primo punto dell'o.d.g. sulla base di quelle che sono le indicazioni delle Province intervenute.

Interviene il Dott. Caracciolo, Segretario generale della Provincia dell'Aquila, il quale chiede chiarimenti circa la effettiva decorrenza, in capo alle Province, delle funzioni oggetto dell'accordo ricordando l'attuale testo nel quale si fa riferimento alla data di pubblicazione sul Bollettino della deliberazione di Giunta Regionale che lo recepisce. Solleva, al riguardo, la problematica che investe la sua Provincia che si trova nella necessità di dover ripensare ed avviare interamente la gestione del servizio. Fa presente che attualmente la funzione, sempre per la Provincia che rappresenta, è esercitata dalla Regione e per questo motivo chiede se sia possibile posticipare la decorrenza al 1° gennaio 2018, in modo tale da poterla organizzare nel frattempo.

Il Dott. Bernardini chiede alle altre Province la disponibilità ad accogliere la richiesta formulata dalla Provincia dell'Aquila, che ne prevede la decorrenza al primo gennaio 2018.



Le province di Pescara, Teramo e Chieti nel precisare che l'esercizio della funzione di controllo degli impianti termici (lett. a dell'accordo all'esame) è stata ininterrottamente svolta dalle rispettive società partecipate (conformemente a quanto previsto dal comma 8) dell'art.2 degli accordi bilaterali sottoscritti in data 18/02/2016 recepiti con DGR 144/2016 ndr), si rendono disponibili, come richiesto, a fissare la decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto dell'accordo all'esame, al 1 gennaio 2018.

Sull'argomento interviene la Sindacalista Rita Innocenzi, la quale chiede informazioni sulle sorti del personale dipendente delle società partecipate in modo tale da avere un quadro complessivo con la situazione di tutte e quattro le Province interessate alla gestione dei nuovi servizi. Cita l'esempio della Provincia dell'Aquila che detiene quote in una società che nel proprio statuto non prevede la gestione delle attività correlate alle funzioni in accordo, ed evidenzia perplessità e timori che una tale situazione potrebbe comportare con eventuali esuberi di personale.

Interviene il Direttore Dott. Bernardini il quale propone all'assemblea di rinviare la trattazione della questione legata al personale delle società partecipate ad un apposito tavolo, tenuto conto che le criticità evidenziate riguardano prettamente la Provincia dell'Aquila.

Nel proseguire la Sindacalista Innocenzi fa presente che delle criticità si rilevano anche nella Provincia di Chieti la cui società partecipata Alesa, in stato di liquidazione, avrebbe inviato lettere di licenziamento al personale dipendente. Ritiene, pertanto, indispensabile una riorganizzazione della gestione dei servizi alla luce di quanto disposto dalla legge Madia.

Al riguardo il Segretario Generale della Provincia di Chieti, Dott.ssa Franca Colella, precisa che la Società partecipata dalla Provincia di Chieti "Alesa" non presentava i requisiti imposti dalla legge Madia e per questo motivo, quale scelta obbligata, è stata posta in stato di liquidazione. Precisa che la Provincia di Chieti ha un'altra società che si sta "rifunzionalizzando", che esercita e ha nel proprio statuto la previsione delle attività riconducibili alle funzioni oggetto dell'accordo all'esame, ha i requisiti imposti dalla normativa vigente in materia e che quindi, con un adeguato piano industriale, potrebbe anche prevedere un riassorbimento del personale dipendente.

La Sindacalista Innocenzi chiede che si proceda comunque alla costituzione del tavolo che dovrà seguire la trattazione di tutte le questioni sollevate e di quelle che si prospettano per la gestione del personale dipendente delle società partecipate.

Il Direttore Dott. Bernardini al riguardo ricorda che la Legge Regionale non affronta le questioni relative alla gestione delle società partecipate né i connessi risvolti del personale dipendente di queste ultime, ragione per cui una volta trasferite le funzioni si potrà anche ripensare la "governance regionale", nel senso del territorio interessato, aprendo un tavolo che avrà il compito di seguire la riorganizzazione della funzione a livello provinciale.

Il Direttore chiede a questo punto l'assenso dell'Osservatorio a fissare la decorrenza dell'Accordo al 1° gennaio 2018.

Interviene la Dirigente regionale, Dott.ssa Iris Flacco, la quale fa presente che il Servizio che dirige gestisce direttamente i controlli per la Provincia dell'Aquila e quindi, stante l'imminenza della stagione invernale e la carenza di personale regionale da dedicare all'attività, chiede che la funzione venga trasferita da subito alle Province oppure si troverà nella condizione di affidare il servizio all'esterno fino alla fine dell'anno.

Il Dott. Caracciolo della Provincia dell'Aquila sottolinea come, per converso, la problematica sia la stessa anche per la sua Provincia se la decorrenza fosse quella della pubblicazione della delibera di recepimento dell'Accordo all'esame, non avendo nell'immediato personale da dedicare alla funzione.

Il Dott. Bernardini precisa che, avendo le Province raggiunto l'accordo sulla decorrenza al 1 gennaio 2018, il Servizio diretto dalla Dott.ssa Flacco valuterà il ricorrere dei presupposti per procedere con un affidamento all'esterno delle attività, fermo restando che dalla predetta data, improrogabilmente, l'esercizio delle funzioni passerà definitivamente alle Province.



Il Consigliere Nugnes della Provincia di Teramo chiede se, rispetto alla seconda funzione oggetto dell'accordo all'esame, la clausola di invarianza finanziaria di cui alla L.R. 50/2017 possa rappresentare un problema, tenuto conto che trattasi di nuova funzione trasferita alle Province con sicuro aggravio di spesa per questi ultimi enti. Al riguardo chiede che si annoti ed evidenzi a verbale che le società in house, alle quali le Province potranno affidare le relative funzioni, non avranno ulteriori oneri finanziari, per l'assegnazione delle funzioni di cui alla legge regionale in parola. Per ultimo sollecita la previsione di una sorta di monitoraggio per la verifica costante dell'andamento della spesa sulla funzione a carico delle Province.

Di seguito e nel corso della discussione tra gli intervenuti all'Osservatorio emerge la problematica legata alla gestione del catasto informatico per la certificazione energetica.

Sull'argomento interviene l'Arch. Sorgi il quale nel ricordare l'importanza dell'intero impianto del sistema che ha posto la nostra Regione tra le prime ad approvare un sistema informatico online, precisa che, per una corretta gestione del sistema medesimo occorre che la Regione ne mantenga l'unitarietà. Reputa opportuna la definizione di un protocollo tecnico, da condividere con le quattro province, finalizzato a disciplinare gli accessi e gli inserimenti nella banca dati. Ritiene utile questa impostazione poiché il sistema sarà strumentale alle Province per la gestione della seconda parte, ossia quella relativa alla verifica e al controllo dell'attendibilità dei certificati, ma potrà rappresentare anche un valido supporto per l'organizzazione dei corsi di formazione che possono essere a pagamento e quindi costituire un'entrata per gli enti. Reputa indispensabile che non si depauperi questo importante sistema che ha la capacità pianificare in modo coerente e responsabile le iniziative in materia di energia, avendo a disposizione dati omogenei e realistici, a ciò prevedendo anche la redazione di un apposito regolamento.

Il Direttore Dott. Bernardini nel riepilogare la questione propone la redazione di un apposito protocollo, che sarà predisposto dal Servizio diretto dalla Dott.ssa Flacco resosi disponibile, e che avrà come indirizzo dato dall'Osservatorio quello di mantenere la titolarità e l'unitarietà in capo alla Regione e che consentirà alle Province l'operatività con l'accesso al sistema e l'inserimento dei dati. In sede di protocollo sarà definita le modalità di ripartizione del contributo economico, ammontante a circa dodicimila euro, a carico degli enti per la gestione del sistema operativo.

Nel concludere il Direttore precisa che ai sensi di quanto disposto dall'art.11 della L.R. 32/2015 e dall'articolo 2 c.8) dell'Accordo bilaterale stipulato in data 18/02/2016 e recepito con DGR 144/2016, fino al primo gennaio 2018, data di decorrenza dell'accordo all'esame, sono fatte salve le attuali gestioni delle funzioni esercitate da parte delle società partecipate provinciali.

Si procede quindi all'approvazione dell'Accordo al primo punto dell'ordine del giorno, nel testo che non prevede trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali, con decorrenza 1 gennaio 2018 e con il rinvio ad un apposito protocollo che disciplini la gestione del Catasto regionale dei certificati energetici.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Direttore Dott. Bernardini dichiara sciolta la seduta alle ore **11.26.**

GIUNTA REGIONALE

Per copia conforme all'originale
Composto di n. 2 fogli e n. 3 fasciate
PESCARA il 19 OTT. 2017

Il Segretario verbalizzante [Signature]

Te 5.12.2017 per integrazioni al verbale [Signature]

[Signature]
Dott. Giuseppe Di Fabrizio
3